Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 113

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 6 maggio 1971 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1970, n. **1445.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione molisana proprietari riproduttori equini e bovini.

N. 1445. Decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'Associazione molisana proprietari riproduttori equini e bovini (A.M.P.R.E.B.), con sede in Campobasso, costituita in data 4 gennaio 1958 con atto del notaio Michelangelo De Socio, rep. n. 13626.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 168. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1970, n. **1446.**

Autorizzazione all'accettazione di un legato disposto a favore dello Stato.

N. 1446. Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene autorizzata l'accettazione di un legato disposto a favore dello Stato dal comm. rag. Giuseppe Tomè con testamento olografo in data 18 luglio 1957, pubblicato con atto 6 gennaio 1966, n. 25709 di repertorio, a rogito dott. Antonio Porqueddu, notaio in Sassari, consistente in una collezione di oltre 150 fra dipinti ed oggetti d'arte che sarà custodita, in deposito, nei locali della soprintendenza ai monumenti e gallerie delle provincie di Sassari e Nuoro, con destinazione alla costituenda pinacoteca di Sassari.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 169. — VALENTINI

LEGGE 28 gennaio 1971, n. **220.**

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul reciproco riconoscimento delle società e persone giuridiche, con protocollo, firmata a Bruxelles il 29 febbraio 1968.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sul reciproco riconoscimento delle società e persone giuridiche con protocollo, firmata a Bruxelles il 29 febbraio 1968.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione ed al protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'articolo 14 della Convenzione stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 gennaio 1971

SARAGAT

COLOMBO — MORO — RESTIVO — REALE — PRETI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO

Convenzione sul reciproco riconoscimento delle società e persone giuridiche

PREAMBOLO

Le Alte Parti Contraenti del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Desiderose di dare esecuzione alle disposizioni dell'articolo 220 di detto Trattato relative al reciproco riconoscimento delle società ai sensi dell'articolo 58, secondo comma,

Considerando che è opportuno conseguire il più ampiamente possibile il reciproco riconoscimento delle società ai sensi dell'articolo 58, secondo comma, lasciando impregiudicata l'applicazione alle società delle altre disposizioni del Trattato,

Hanno deciso di stipulare la presente Convenzione relativa al reciproco riconoscimento delle società e delle persone giuridiche e a questo effetto hanno designato come plenipotenziari:

Sua Maestà il Re dei Belgi:

sig. Pierre HARMEL, Ministro degli esteri;

Il Presidente della Repubblica Federale di Germania:

sig. Willy BRANDT, Vicecancelliere, Ministro degli esteri;

Il Presidente della Repubblica Francese:

sig. Maurice COUVE DE MURVILLE, Ministro degli esteri;

Il Presidente della Repubblica Italiana:
sig. Amintore FANFANI, Ministro degli esteri;

Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo:
sig. Pierre GREGOIRE, Ministro degli esteri;

Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi:
sig. J.M.A.H. LUNS, Ministro degli esteri;

I quali riuniti in seno al Consiglio, dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma,

Hanno convenuto le disposizioni che seguono:

CAPO I

AMBITO E CONDIZIONI DEL RICONOSCIMENTO

Articolo 1

Sono riconosciute di diritto le società civili o commerciali, comprese le società cooperative, costituite in conformità della legge di uno Stato contraente che conferisca loro la capacità di essere titolari di diritti e di obblighi ed aventi la sede statutaria nei territori cui si applica la presente Convenzione.

Articolo 2

Sono inoltre riconosciute di diritto le persone giuridiche di diritto pubblico o privato, diverse dalle società di cui all'articolo 1, che rispondono ai requisiti previsti da detto articolo e che, a titolo principale o accessorio, hanno per oggetto un'attività economica svolta normalmente dietro remunerazione o che, senza violare la legge in conformità della quale sono costituite, esercitano di fatto ed in modo continuo una tale attività.

Articolo 3

Ogni Stato contraente può peraltro dichiarare che non applicherà la presente Convenzione alle società o persone giuridiche di cui agli articoli 1 e 2 la cui sede effettiva si trovi fuori dei territori cui si applica la presente Convenzione, qualora dette società o persone giuridiche non abbiano un legame serio con l'economia di uno di detti territori.

Articolo 4

Ogni Stato contraente può inoltre dichiarare che applicherà le disposizioni della propria legge che esso considera imperative alle società o persone giuridiche di cui agli articoli 1 e 2 la cui sede effettiva si trovi sul suo territorio, nonostante esse siano state costituite conformemente alla legge di un altro Stato contraente.

Le disposizioni suppletive della legge dello Stato che ha fatto tale dichiarazione si applicano soltanto in uno dei due seguenti casi:

se l'atto costitutivo o lo statuto non vi derogano, eventualmente mediante un riferimento espresso e globale alla legge in conformità della quale la società o persona giuridica si è costituita,

se, in mancanza di tale deroga nell'atto costitutivo, o nello statuto, la società o persona giuridica non dimostra di avere effettivamente esercitato la propria attività durante un periodo di tempo adeguato nello Stato contraente secondo la legge del quale essa si è costituita.

Articolo 5

Ai fini della presente Convenzione, per sede effettiva delle società o persone giuridiche si intende il luogo in cui si trova l'amministrazione centrale delle stesse.

CAPO II

EFFETTI DEL RICONOSCIMENTO

Articolo 6

Salva l'applicazione dell'articolo 4, le società o persone giuridiche riconosciute in base alla presente Convenzione hanno la capacità loro conferita dalla legge in conformità della quale sono costituite.

Articolo 7

Lo Stato in cui il riconoscimento è fatto valere potrà rifiutare a tali società o persone giuridiche quei diritti e quelle facoltà che esso non conferisce alle società o persone giuridiche di tipo corrispondente soggette alla propria legge. Tuttavia, l'esercizio di tale facoltà non può avere l'effetto di privare le suddette società o persone giuridiche della capacità di essere titolari di diritti e di obblighi, di stipulare contratti o compiere altri atti giuridici, e di stare in giudizio.

Le società o persone giuridiche di cui agli articoli 1 e 2 non possono invocare le limitazioni ai loro diritti e facoltà previste dal presente articolo.

Articolo 8

La capacità, i diritti e le facoltà di una società riconosciuta in base alla presente Convenzione non potranno essere esclusi o limitati per il solo motivo che la legge in conformità della quale essa è costituita non le conferisce la personalità giuridica.

CAPO III

ORDINE PUBBLICO

Articolo 9

In ogni Stato contraente la presente Convenzione può non essere applicata soltanto quando la società o persona giuridica che ne chiede l'applicazione viola, nell'oggetto, negli scopi o nell'attività effettivamente esercitata, principi o norme che detto Stato considera di ordine pubblico secondo il diritto internazionale privato.

Se la legge in conformità della quale una società si è costituita ne ammette l'esistenza giuridica anche quando essa abbia un unico socio, la detta società non potrà per questo solo motivo essere considerata da uno Stato contraente contraria al suo ordine pubblico secondo il diritto internazionale privato.

Articolo 10

Non possono essere considerati di ordine pubblico ai sensi dell'articolo 9 principi o norme contrari alle disposizioni del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11

Nei rapporti tra gli Stati contraenti la presente Convenzione è applicabile nonostante qualsiasi disposizione

contraria, relativa al riconoscimento delle società o persone giuridiche, contenuta in altre convenzioni delle quali gli Stati contraenti sono o diverranno parti.

Tuttavia, la presente Convenzione non reca pregiudizio:

alle norme di diritto interno,

alle disposizioni delle convenzioni internazionali,

che sono o entreranno in vigore e che prevedono ulteriori ipotesi di riconoscimento od effetti più ampi di esso, purchè sia le prime sia i secondi siano compatibili con il Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea.

Articolo 12

La presente Convenzione si applica al territorio europeo degli Stati contraenti, ai dipartimenti francesi d'oltremare, nonchè ai territori francesi d'oltremare.

Ogni Stato contraente può dichiarare, mediante notifica al Segretario Generale del Consiglio delle Comunità Europee, che la presente Convenzione si applicherà a quello o a quei paesi o territori designati nella detta dichiarazione di cui esso curi i rapporti internazionali.

Articolo 13

La presente Convenzione sarà ratificata dagli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio delle Comunità Europee.

Articolo 14

La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procederà per ultimo a tale formalità.

Articolo 15

Ogni Stato firmatario deve procedere alle dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 al più tardi all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica della presente Convenzione. Esse acquistano efficacia a decorrere dal giorno della entrata in vigore della Convenzione stessa. Qualora alla dichiarazione di cui all'articolo 12, secondo comma, si proceda prima o in occasione del deposito del sesto strumento di ratifica della Convenzione, tale dichiarazione acquista efficacia a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore di quest'ultima; qualora tale dichiarazione venga fatta successivamente, essa acquista efficacia a decorrere dal primo giorno del terzo mese successivo al ricevimento della relativa notifica.

Ogni Stato contraente può, in ogni momento, revocare una o entrambe le dichiarazioni fatte in forza degli articoli 3 e 4. Tale revoca acquista efficacia il primo giorno del terzo mese successivo al ricevimento della relativa notifica da parte del Segretario Generale del Consiglio delle Comunità Europee. Essa è definitiva.

Articolo 16

Il Segretario Generale del Consiglio delle Comunità Europee notificherà agli Stati firmatari:

a) il deposito di ogni strumento di ratifica;

b) la data dell'entrata in vigore della presente Convenzione;

c) le dichiarazioni e le notifiche che gli sono pervenute ai sensi degli articoli 3, 4, 12, secondo comma e 15, secondo comma;

d) le date in cui tali dichiarazioni e notifiche acquistano efficacia.

Articolo 17

La presente Convenzione è conclusa per una durata illimitata.

Articolo 18

Ogni Stato contraente può chiedere la revisione della presente Convenzione. In tal caso, il Presidente del Consiglio delle Comunità Europee convoca una conferenza di revisione.

Articolo 19

La presente Convenzione, redatta in unico esemplare, in lingua francese, in lingua italiana, in lingua olandese ed in lingua tedesca, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositata negli archivi del Segretariato del Consiglio delle Comunità Europee. Il Segretario Generale provvederà a trasmettere copia certificata conforme al Governo di ciascuno degli Stati firmatari.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmachtigten ihre Unterschrift unter dieses Uebereinkommen gesetzt.

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas de la présente Convention.

IN FEDE DI CHE i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente Convenzione.

TEN BLIJKE WAARVAN de onderscheiden gevolmachtigden hun handtekening onder dit Verdrag hebben gesteld.

GESCHEHEN ZU BRÜSSEL am neunundzwanzigsten Februar neunzehnhundertachtundsechzig

FAIT À BRUXELLES, le vingt neuf février mil neuf cent soixante huit

FATTO A BRUXELLES, addì ventinove febbraio millenovecento sessantotto

GEDAAN TE BRUSSEL, negenentwintig februari negentienhonderd acht en zestig

Pour Sa Majesté le Roi des Belges,

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen,

Pierre HARMEL

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland,

Willy BRANDT

Pour le Président de la République Française,

Maurice COUVE DE MURVILLE

Per il Presidente della Repubblica Italiana,

Amintore FANFANI

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg,

Pierre GREGOIRE

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden,

Joseph M.A.H. LUNS

Protocollo

All'atto della firma del testo della Convenzione sul reciproco riconoscimento delle società e delle persone giuridiche, i plenipotenziari delle Alte Parti Contraenti del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea hanno redatto il testo delle tre dichiarazioni seguenti:

DICHIARAZIONE COMUNE N. 1

I Governi del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica Francese, della Repubblica Italiana, del Granducato del Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi,

Dichiarano che alla « società semplice » del diritto italiano ed alla « vennootschap onder firma » del diritto olandese è applicabile l'articolo 1 della presente Convenzione.

DICHIARAZIONE COMUNE N. 2

I Governi del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica Francese, della Repubblica Italiana, del Granducato del Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi,

Si dichiarano disposti, nella misura del necessario, e nel quadro degli accordi di associazione, ad avviare negoziati con ogni Stato associato alla Comunità Economica Europea, ai fini del riconoscimento reciproco delle società e persone giuridiche ai sensi degli articoli 1 e 2 di detta Convenzione.

DICHIARAZIONE COMUNE N. 3

I Governi del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica Francese, della Repubblica Italiana, del Granducato del Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi,

Desiderosi di garantire un'applicazione quanto più possibile efficace delle disposizioni di detta Convenzione,

Solleciti di evitare che divergenze d'interpretazione pregiudichino il carattere unitario della Convenzione,

Si dichiarano disposti a studiare i mezzi che consentano loro di raggiungere tali obiettivi, in particolare mediante l'esame della possibilità di conferire alcune competenze alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, ed a negoziare eventualmente un accordo in tal senso.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmachtigten ihre Unterschrift unter dieses Protokoll gesetzt.

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent Protocole.

IN FEDE DI CHE i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Protocollo.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergescheiden gevolmachtigden hun handtekening onder dit Protocol hebben gesteld.

GESCHEHEN ZU BRÜSSEL am neunundzwanzigsten Februar neunzehnhundertachtundsechzig

FAIT À BRUXELLES, le vingt neuf février mil neuf cent soixante huit

FATTO A BRUXELLES, addì ventinove febbraio mille novecento sessantotto

GEDAAN TE BRUSSEL, negenentwintig februari negentienhonderd acht en zestig

Pour Sa Majesté le Roi des Belges,
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen,
Pierre HARMEL

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland,
Willy BRANDT

Pour le Président de la République Française,
Maurice COUVE DE MURVILLE

Per il Presidente della Repubblica Italiana,
Amintore FANFANI

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg,
Pierre GREGOIRE

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden,
Joseph M.A.H. LUNS

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 gennaio 1971, n. **221**.

Donazione di un immobile disposta a favore dello Stato dal comune di Moncalieri.

N. 221. Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione, disposta a favore dello Stato dal comune di Moncalieri con atto 8 settembre 1966, n. 40034/15660 di rep. a rogito notaio Luigi Fissore di Carmagnola, di un appezzamento di terreno di mq. 435 sito in detto comune, regione « Borgo Mercato », da utilizzare per la costruzione di un magazzino ed alloggio per il personale idraulico.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *aprile* 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 167. — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1971.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pescara ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1971.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1971 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pescara;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera c) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-

legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pescara è autorizzata ad esigere per l'anno 1971 è stabilita nella misura di L. 3 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1971 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pescara sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 23 marzo 1971

p. *Il Ministro*: AMADEI

(3319)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1971.

Modalità di attuazione del decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, concernente il regime fiscale degli apparecchi di accensione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163;

Ritenuta la necessità di stabilire le modalità di attuazione previste dagli articoli 9 e 11 del decreto-legge succitato;

Decreta:

Art. 1.

Parti o pezzi di ricambio principali di apparecchi di accensione

Le parti o pezzi di ricambio principali per il funzionamento dei vari tipi di apparecchi di accensione, ai fini della tassazione prevista alla lettera *d*) dell'art. 1 del decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, sono i seguenti:

1) testata dell'apparecchio;

2) corpo dell'apparecchio;

3) rotella ovvero piastrina per funzionamento pietrine;

4) cristallo unidirezionale degli accenditori piezoelettrici;

5) valvola di entrata del gas;

6) valvola di uscita del gas;

7) serbatoio del gas;

8) resistenza degli accenditori elettrici.

Le parti o pezzi di accenditori sopraelencati sono soggetti a tassazione soltanto se immessi al consumo come ricambi di apparecchi che hanno già assolto l'imposta di fabbricazione prevista alle lettere *a*), *b*) e *c*) del citato art. 1 del decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163.

Art. 2.

Caratteristiche contrassegni di Stato per apparecchi di accensione

Le caratteristiche dei contrassegni di Stato previsti dall'art. 1 del decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, sono così stabilite:

marca rettangolare di mm. 20 × 24 formato carta e di mm. 17 × 21 formato stampa, stampata in rotocalco, a colore unico, su carta filigranata a tappeto con stelline multiple; nella parte centrale campeggia lo stemma ufficiale della Repubblica italiana, con le diciture, in alto « Imposta di fabbricazione » ed in basso, a fondo pieno, « Apparecchi di accensione ».

Il colore delle marche è il seguente:

verde, per gli apparecchi di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 succitato;

arancio, per gli apparecchi di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 succitato;

bleu, per gli apparecchi di cui alla lettera *c*) dell'art. 1 succitato;

viola, per le parti o pezzi di ricambio di cui alla lettera *d*) dell'art. 1 succitato.

La distribuzione dei contrassegni anzidetti è affidata all'Amministrazione dei monopoli di Stato, la quale vi provvede a mezzo del deposito marche esistente presso il deposito generi di monopolio di Roma.

Fino a quando non sarà possibile disporre degli specifici contrassegni anzidetti possono essere applicate agli apparecchi di accensione e alle relative parti o pezzi di ricambio, quali contrassegni di Stato, le seguenti marche:

1) agli apparecchi di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 del decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, le marche di colore viola recanti le diciture: « Monopoli di Stato - Tipo Monopolio - Tubetti » le cui caratteristiche sono descritte all'art. 5 del decreto ministeriale 17 febbraio 1936 nel testo sostituito dal decreto ministeriale 3 maggio 1946 e destinate alla legittimazione dei tubetti per sigarette tipo monopolio;

2) agli apparecchi di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 del decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, le marche di colore giallo recanti le diciture: « Monopoli di Stato - Tipo Monopolio - Cartine N. G. », le cui caratteristiche sono descritte all'art. 5 del decreto ministeriale 17 febbraio 1936 nel testo sostituito dal decreto ministeriale 3 maggio 1946 e destinate alla legittimazione delle cartine per sigarette non gommate tipo monopolio;

3) agli apparecchi di cui alla lettera *c*) dell'art. 1 del decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, le marche di colore giallo limone recanti le diciture: « Imposta fiammiferi - Solforati », le cui caratteristiche sono descritte all'art. 1 del decreto ministeriale 22 dicembre 1958 e destinate alla legittimazione dei fiammiferi tipo « Solforati »;

4) alle parti o pezzi di ricambio di cui alla lettera *d*) dell'art. 1 del decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, le marche di colore bistro recanti le diciture: « Monopoli di Stato - Tipo Marca - Cartine N. G. », le cui caratteristiche sono descritte all'art. 5 del decreto ministeriale 17 febbraio 1936 nel testo sostituito dal decreto ministeriale 3 maggio 1946 e destinate alla legittimazione delle cartine per sigarette tipo marca non gommate.

I contrassegni di Stato verranno applicati sul corpo degli apparecchi di accensione in modo da consentirne il funzionamento. Per le parti o pezzi di ricambio principali di piccole dimensioni il contrassegno di Stato dovrà essere applicato a sigillo di apposito involucro contenente ciascun pezzo o parte di ricambio.

Art. 3.

Licenza di importazione di apparecchi di accensione

La licenza di importazione di apparecchi di accensione e relative parti o pezzi di ricambio viene rilasciata in esenzione di diritto annuale dalla Direzione generale dei monopoli di Stato, su domanda dell'interessato.

La domanda deve riportare i seguenti elementi:

a) le generalità del richiedente ovvero la denominazione della ditta richiedente e chi la rappresenta;

b) il domicilio del richiedente ovvero la sede della ditta;

c) i tipi di apparecchi di accensione e delle relative parti o pezzi di ricambio principali che si intendono importare;

d) la fabbrica produttrice della merce che si intende importare ed il paese di provenienza;

e) la destinazione della merce che si intende importare: consumo diretto, vendita diretta o vendita tramite rivenditori, specificando, negli ultimi due casi, la ubicazione del magazzino dell'importatore o del distributore all'ingrosso ovvero dell'esercizio autorizzato alla vendita al pubblico nel quale gli apparecchi verranno introdotti;

f) nel caso che oggetto della licenza sono parti o pezzi di ricambio principali di apparecchi di accensione va precisato se gli stessi saranno importati per essere utilizzati come tali, ovvero sono destinati ad essere introdotti in una fabbrica autorizzata alla produzione di apparecchi completi.

Le licenze di importazione sono valide per l'anno di emissione ed alla scadenza si intendono automaticamente rinnovate, sempre che nell'anno precedente l'intestatario abbia effettuato almeno una operazione di importazione.

E' in facoltà della Direzione generale dei monopoli di Stato richiedere all'importatore un campione di ciascun tipo di apparecchio di accensione o di parte o di pezzo di ricambio principale importato.

Art. 4.

Modalità per l'esercizio delle licenze di importazione

Il titolare della licenza di importazione di apparecchi di accensione e relative parti o pezzi di ricambio deve inoltrare alla Direzione generale dei monopoli di Stato apposita istanza per ogni singola operazione da effettuare, specificando nella stessa i seguenti elementi:

a) le generalità ed il domicilio del richiedente;

b) gli estremi della licenza di importazione;

c) il tipo ed il numero esatto degli apparecchi di accensione e relative parti o pezzi di ricambio principali da importare;

d) una descrizione della merce, corredata da un disegno o riproduzione fotografica, nonchè ogni altra notizia necessaria per la determinazione dell'imposta dovuta nelle diverse misure fissate dall'art. 1 del decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163;

e) la data presumibile entro la quale verranno completate le operazioni doganali, tenendo presente che la validità dell'autorizzazione non potrà superare i novanta giorni dalla data del rilascio;

f) la dogana presso la quale si intende effettuare le operazioni di introduzione;

g) l'ubicazione del magazzino dell'importatore o del distributore all'ingrosso, dell'esercizio autorizzato alla vendita al pubblico, ovvero della fabbrica in cui verranno introdotti rispettivamente gli apparecchi di accensione ovvero le parti o pezzi di ricambio principali da importare.

La richiesta di autorizzazione ad effettuare la prima operazione di importazione può essere inoltrata dall'interessato contestualmente con la domanda per il rilascio della licenza di importazione.

In possesso di tali elementi, la Direzione generale dei monopoli di Stato farà pervenire alla dogana interessata apposita autorizzazione in duplice esemplare tramite il deposito generi di monopolio di Roma, il quale provvederà ad allegarvi il numero degli specifici contrassegni di Stato necessari per legittimare i singoli apparecchi ovvero parti o pezzi di ricambio ai fini della avvenuta corresponsione dell'imposta.

Copia di tale autorizzazione sarà inviata per conoscenza all'interessato nonchè all'ispettorato dei monopoli ed al comando della guardia di finanza — nella cui circoscrizione è ubicato il magazzino dell'importatore o del distributore all'ingrosso, la fabbrica, ovvero l'esercizio autorizzato alla vendita al quale è destinata la merce da importare — ai fini dei successivi controlli di rispettiva competenza.

In possesso di tale autorizzazione e dei relativi contrassegni, la dogana procede alle operazioni di introduzione, riscuotendo la sovraimposta dovuta, oltre che gli altri diritti doganali, e presenziando all'applicazione dei contrassegni ricevuti su ogni singolo apparecchio e relativa parte o pezzo di ricambio da effettuarsi a cura e spese dell'importatore nei locali della dogana medesima.

Nei primi quindici giorni di ogni mese le dogane provvedono a versare in Tesoreria gli importi introitati a titolo di sovraimposta di confine sugli apparecchi di accensione introdotti nel mese precedente, facendosi rilasciare quietanza da imputare al capo IV, capitolo 1604 dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1971 ed ai capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Tale quietanza verrà trasmessa alla Direzione generale dei monopoli di Stato unitamente al secondo esemplare delle autorizzazioni inviate alle dogane dalla stessa direzione generale, alle quali si riferiscono, preventivamente completate con un attergato della dogana contenente i seguenti elementi:

a) estremi della bolletta doganale emessa per ciascuna operazione effettuata;

b) conferma del tipo nonchè del numero degli apparecchi e relative parti o pezzi di ricambio importati, con gli importi parziali e la somma complessiva introitata a titolo di sovraimposta di confine;

c) certificazione che i contrassegni di Stato ricevuti sono stati applicati ai singoli apparecchi o parti o pezzi di ricambio importati.

A richiesta dell'importatore, o su determinazione della dogana, e previo pagamento della sovraimposta di confine e degli altri diritti doganali dovuti, l'operazione di applicazione dei contrassegni può essere effettuata, anzichè in dogana, presso il magazzino dell'importatore, ovvero del distributore all'ingrosso, nel quale la merce è destinata ad essere introdotta.

L'adozione di tale procedura sarà fatta risultare da apposita annotazione sulla bolletta doganale comprendente una dichiarazione di ricevuta dei contrassegni che verranno consegnati all'importatore, sottoscritta dall'importatore medesimo.

La dogana dovrà provvedere altresì a segnalare tutti gli elementi relativi alla partita di merce introdotta con la procedura di cui innanzi all'Ufficio tecnico imposte di fabbricazione nella cui circoscrizione è ubicato il magazzino nel quale l'importatore ha dichiarato di voler procedere all'applicazione dei contrassegni. L'Ufficio tecnico imposte di fabbricazione a sua volta provvederà a far presenziare da un proprio funzionario ovvero da un militare della guardia di finanza, con spese a carico dell'importatore, le materiali operazioni di applicazione dei contrassegni, che saranno fatte constare da apposito verbale redatto in quadruplice esemplare, di cui uno da consegnare all'importatore, uno da inviare alla dogana di introduzione, il terzo da trasmettere alla Direzione generale dei monopoli di Stato ed il quarto da trattenere agli atti dell'Ufficio tecnico imposte di fabbricazione medesimo.

Nel caso che venga adottata la procedura innanzi descritta la dogana provvederà a sostituire la dichiarazione di cui alla precedente lettera *c*) con apposita segnalazione in proposito, completata con gli estremi della comunicazione effettuata all'Ufficio tecnico imposte di fabbricazione competente a presenziare alle operazioni di applicazione dei contrassegni.

Quando oggetto dell'importazione sono parti o pezzi di ricambio principali di apparecchi di accensione, da introdurre in fabbriche autorizzate, non soggetti a tassazione ai sensi del penultimo comma dell'art. 1 del decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, la dogana di introduzione deve far pervenire apposito elenco delle qualità e quantità di merce importata all'Ufficio tecnico imposte di fabbricazione nella cui giurisdizione è ubicata la fabbrica, ai fini dei successivi controlli.

Venuta in possesso delle quietanze di Tesoreria inviate dalle dogane con la documentazione innanzi descritta, la Direzione generale dei monopoli di Stato, dopo aver rilevato da tali atti gli elementi statistici ad essa necessari, provvederà a trasmetterle al deposito generi di monopolio di Roma per la contabilizzazione degli introiti.

Il deposito generi di monopolio di Roma, a sua volta, farà pervenire alle singole dogane la bolletta U 20 corrispondente ai versamenti pervenuti, che servirà per il discarico dei relativi importi dalle contabilità delle dogane medesime.

Art. 5.

Importazione di un apparecchio di accensione, senza licenza, a mezzo pacco postale

Sull'apparecchio di accensione importato senza licenza dai destinatari di pacchi postali ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, non va applicato il contrassegno di Stato pervisto dall'art. 1 dello stesso decreto-legge. Le dogane ne consentono l'introduzione, previo pagamento della sovraimposta di confine dovuta e degli altri diritti doganali, senza altre particolari formalità.

I corrispondenti introiti verranno versati dalle dogane nei termini e con le modalità previste al precedente art. 4. La relativa quietanza di Tesoreria sarà trasmessa alla Direzione generale dei monopoli di Stato corredata da una distinta nella quale dovranno risultare i quantitativi di ciascun tipo di apparecchi di accensione con gli importi parziali e la somma complessiva introitata a titolo di sovraimposta di confine.

Art. 6.

Importazione di apparecchi di accensione azionati da pietrina focaia

Fino a quando resterà in vigore il monopolio fiscale delle pietrine focaie, gli apparecchi di accensione azionati da pietrina focaia dovranno essere importati privi delle stesse.

La Direzione generale dei monopoli di Stato può cedere agli importatori, al prezzo di vendita al pubblico, pietrine focaie destinate ad essere esportate in temporanea per l'invio alla casa produttrice estera e reimportate a corredo degli apparecchi di accensione.

La predetta cessione è subordinata al rilascio della autorizzazione alla temporanea esportazione secondo la procedura prevista dalle norme vigenti in materia.

La Direzione generale dei monopoli di Stato può autorizzare l'importazione di pietrine focaie, non aventi le caratteristiche di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 3 marzo 1930, a corredo degli apparecchi di accensione, semprechè le stesse siano di dimensioni diverse da quelle poste in vendita dall'amministrazione dei monopoli di Stato, siano inserite in accenditori per i quali non ricorre la necessità di ricambio e siano incorporate in modo tale da non poter essere asportate senza rottura dell'apparecchio.

Il diritto di monopolio dovuto su tali pietrine viene determinato dalla Direzione generale dei monopoli di Stato in rapporto a quello gravante sulle pietrine focaie poste in vendita dall'Amministrazione dei monopoli e tenuto conto delle rispettive dimensioni.

Art. 7.

Licenze di fabbricazione di apparecchi di accensione

La licenza di fabbricazione, anche come semplice montaggio, di apparecchi di accensione e delle relative parti o pezzi di ricambio principali viene rilasciata, su richiesta dell'interessato, dall'Ufficio tecnico imposte di fabbricazione competente per territorio, previa autorizzazione della Direzione generale dei monopoli di Stato.

La domanda, da inoltrare alla predetta direzione generale in doppio esemplare, deve riportare i seguenti elementi:

a) le generalità del richiedente ovvero la denominazione della ditta richiedente e chi la rappresenta;

b) il domicilio del richiedente ovvero la sede della ditta;

c) l'ubicazione della fabbrica;

d) i locali di cui si compone la fabbrica e l'uso al quale ciascuno di essi è destinato (con riferimento alla planimetria da allegare alla domanda), specificando in particolare quelli da adibire alla custodia degli apparecchi di accensione e delle relative parti o pezzi di ricambio principali muniti di contrassegni di Stato e pronti per l'immissione al consumo, nonchè quelli da adibire ad ufficio finanziario, convenientemente arredato;

e) il tipo, le caratteristiche e la potenzialità produttiva degli impianti espressa in apparecchi di accensione e relative parti o pezzi di ricambio principali producibili in ciascuna giornata lavorativa;

f) i tipi di apparecchi di accensione e delle relative parti o pezzi di ricambio principali da produrre.

Alla domanda va anche allegato, oltre che la pianta planimetrica dei locali succitati, il disegno costruttivo

di ciascun tipo di apparecchio di accensione e delle relative parti o pezzi di ricambio principali che si intende costruire.

I fabbricanti che nella produzione degli apparecchi di accensione intendono impiegare parti o pezzi principali prodotti da terzi ovvero importati dall'estero, dovranno indicare nella domanda anche i locali destinati alla custodia di tali parti o pezzi principali.

La Direzione generale dei monopoli di Stato, espletata l'istruttoria di competenza, trasmetterà un esemplare della domanda all'Ufficio tecnico imposte di fabbricazione nella cui circoscrizione territoriale ha sede la fabbrica, esprimendo il preventivo benestare per il rilascio della licenza di esercizio ed indicando se la vigilanza fiscale sulla fabbrica stessa debba essere esercitata in forma permanente o saltuaria.

L'Ufficio tecnico imposte di fabbricazione ricevuta la domanda provvede alla verificazione dei locali di fabbrica e degli impianti.

L'Ufficio tecnico imposte di fabbricazione ha facoltà di applicare agli apparecchi ed ai meccanismi bolli e suggelli e può ordinare, a spese del fabbricante, le opere e le misure che riterrà necessarie per un'efficace tutela degli interessi fiscali.

Dell'eseguita verifica sarà redatto verbale in doppio originale da firmarsi dal funzionario dell'Ufficio tecnico imposte di fabbricazione e dal fabbricante o dal suo rappresentante. Uno degli originali è consegnato al fabbricante medesimo o al suo rappresentante, l'altro originale sarà trasmesso all'Ufficio tecnico imposte di fabbricazione che provvederà al rilascio della licenza di esercizio di cui all'art. 3 del decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, previa consegna da parte del fabbricante stesso della ricevuta di versamento del relativo diritto annuale sul conto corrente postale n. 1/630 intestato al deposito generi di monopolio di Roma.

Dell'avvenuto rilascio della licenza di esercizio l'Ufficio tecnico imposte di fabbricazione darà comunicazione alla Direzione generale dei monopoli di Stato.

Ogni modificazione ai dati riportati nella domanda dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Direzione generale dei monopoli di Stato e dall'Ufficio tecnico imposte di fabbricazione.

Le licenze di fabbricazione sono valide per l'anno di emissione e sono automaticamente rinnovate semprechè il titolare provveda al versamento del diritto annuale dovuto entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno.

E' in facoltà della Direzione generale dei monopoli di Stato richiedere al fabbricante un campione di ciascun tipo di apparecchio di accensione o di parte o di pezzo di ricambio principale prodotto.

Art. 8.

Modalità per la distribuzione dei contrassegni di Stato ai fabbricanti

I contrassegni di Stato di cui all'art. 1 del decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, sono distribuiti dal deposito generi di monopolio di Roma su richiesta scritta dei fabbricanti interessati, da inoltrare alla Direzione generale dei monopoli di Stato. Nella predetta richiesta dovrà essere indicato:

a) la ditta e chi la rappresenta;

b) l'ubicazione della fabbrica;

c) il numero ed il tipo dei contrassegni richiesti;

d) l'importo complessivo dell'imposta dovuta.

La Direzione generale dei monopoli di Stato potrà consentire, dietro prestazione nei modi di rito di una cauzione, anche sotto forma di fidejussione bancaria, che il pagamento dell'imposta afferente ai contrassegni di cui al precedente comma venga differito all'atto della estrazione dei prodotti dalla fabbrica, previa consegna, da parte del fabbricante al funzionario dell'Ufficio tecnico imposte di fabbricazione, della relativa ricevuta di versamento sul conto corrente postale n. 1/630 intestato al deposito generi di monopolio di Roma.

La cauzione sarà ragguagliata all'importo globale dell'imposta relativa al fabbisogno bimestrale di contrassegni preventivamente dichiarato dalle ditte interessate alla Direzione generale dei monopoli di Stato.

Di ogni spedizione di contrassegni alle ditte fabbricanti il deposito generi di monopolio di Roma, dovrà dare comunicazione all'Ufficio tecnico imposte di fabbricazione competente specificando il numero ed il tipo dei contrassegni forniti.

Art. 9.

Modalità per l'esercizio delle fabbriche

Almeno cinque giorni prima dell'inizio della lavorazione il fabbricante dei prodotti di cui all'art. 1 del decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, deve presentare apposita dichiarazione di lavoro, in doppio esemplare, al competente Ufficio tecnico imposte di fabbricazione, nella quale deve essere indicato:

a) la ditta e chi la rappresenta;

b) l'ubicazione della fabbrica;

c) il tempo continuativo, oppure distinto nei vari periodi, in cui si effettuerà la lavorazione;

d) il numero degli apparecchi di accensione e delle relative parti o pezzi di ricambio principali che si intende produrre nel periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione, distintamente per ogni tipo.

In ciascun mese non possono essere presentate più di tre dichiarazioni di lavoro.

I fabbricanti che nella produzione degli apparecchi di accensione impiegano anche parti o pezzi principali prodotti da terzi od importati dall'estero, dovranno altresì indicare nella dichiarazione di lavoro il numero per ciascun tipo delle parti o pezzi principali da utilizzare nel periodo di lavorazione dichiarato.

Verificata l'esattezza della dichiarazione di lavoro l'Ufficio tecnico imposte di fabbricazione restituisce un esemplare della stessa al fabbricante autorizzando lo inizio della lavorazione e predisponendo il servizio di vigilanza.

Art. 10.

Caratteristiche del registro di carico e scarico dei prodotti presso le fabbriche e modalità per la sua tenuta

Il registro che deve essere tenuto dai fabbricanti ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, dovrà contenere le seguenti indicazioni, da iscrivere giornalmente:

a) il numero dei contrassegni di Stato, distintamente per ciascun tipo, ritirati dal deposito generi di monopolio di Roma con riferimento agli estremi della relativa bolletta di consegna emessa dal predetto deposito;

b) il numero, per ciascun tipo, degli apparecchi di accensione e relative parti o pezzi principali di ricambio, muniti dei prescritti contrassegni di Stato, immessi al consumo nel territorio nazionale, con riferimento agli estremi della richiesta di estrazione di cui al successivo art. 11, della ricevuta di versamento dell'imposta effettuata sul conto corrente postale n. 1/630 intestato al deposito generi di monopolio di Roma e delle fatture di vendita;

c) il numero, per ciascun tipo degli apparecchi di accensione e delle relative parti e pezzi principali di ricambio estratti dalla fabbrica privi dei contrassegni di Stato in quanto destinati all'esportazione, con riferimento agli estremi della richiesta di estrazione e della bolletta a cauzione serie *C* mod. 21 emessa dal funzionario dell'Ufficio tecnico imposte di fabbricazione addetto alla vigilanza fiscale;

d) il numero, per ciascun tipo delle parti o pezzi principali estratti dalla fabbrica privi dei contrassegni di Stato in quanto destinati a terzi per l'impiego nella produzione di apparecchi di accensione, con riferimento agli estremi delle fatture di vendita e a quelli della raccomandata con la quale il fabbricante è tenuto a segnalarne l'estrazione all'Ufficio tecnico imposte di fabbricazione nella cui giurisdizione ha sede la fabbrica acquirente destinataria.

I fabbricanti che nella produzione degli apparecchi di accensione impiegano anche parti o pezzi principali prodotti da terzi od importati dall'estero, dovranno indicare nel registro di cui al precedente comma, oltre ai dati di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), anche il numero per ciascun tipo delle parti e pezzi principali introdotti in fabbrica con riferimento rispettivamente agli estremi delle fatture di acquisto per le parti o pezzi principali prodotti nel territorio nazionale o delle bollette di importazione definitiva per le parti o pezzi importati dall'estero.

Gli stessi fabbricanti nel medesimo registro debbono indicare le parti o pezzi principali impiegati giornalmente nella fabbricazione degli apparecchi ovvero quelli che si siano resi inutilizzabili nel corso della lavorazione.

Il registro di cui al primo comma del presente articolo deve essere approntato dalle ditte interessate e sottoposto, prima dell'uso, alla vidimazione dell'Ufficio tecnico imposte di fabbricazione competente per territorio da eseguirsi con apposizione di timbro a secco e numerazione dei singoli fogli.

Il registro di carico e scarico deve essere chiuso contabilmente quando si esaurisce ed in ogni caso alla fine di ciascun esercizio finanziario. La chiusura contabile viene effettuata facendo la differenza tra il numero complessivo dei contrassegni, distintamente per tipo, indicati alla precedente lettera *a*) e quelli applicati agli apparecchi di accensione e relative parti o pezzi principali di ricambio prodotti ed immessi in consumo, di cui alla precedente lettera *b*). La rimanenza dei contrassegni di Stato ancora da applicare come sopra determinata, sarà assunta in carico nel nuovo registro vidimato dall'Ufficio tecnico imposte di fabbricazione.

Per i fabbricanti di cui al secondo comma del presente articolo dovrà essere assunta in carico sul nuovo registro anche la rimanenza dei pezzi o parti principali ricevute da terzi od importati dall'estero giacenti in fabbrica all'atto della chiusura del precedente registro di carico e scarico.

I registri di cui ai precedenti commi esauriti, con la relativa documentazione, saranno conservati dai fabbricanti interessati e tenuti a disposizione degli agenti addetti alla vigilanza fiscale per un periodo di cinque anni.

Art. 11.

Modalità per l'estrazione dei prodotti dalle fabbriche

Le fabbriche dei prodotti di cui all'art. 1 del decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, assoggettate a vigilanza fiscale saltuaria o permanente, dovranno essere munite di apposito locale adibito alla custodia degli apparecchi di accensione e delle relative parti o pezzi di ricambio principali muniti di contrassegni di Stato e pronti per la vendita.

I fabbricanti che nella produzione degli apparecchi di accensione impiegano parti o pezzi principali prodotti da terzi od importati dall'estero e quelli che procedono al semplice montaggio degli apparecchi di accensione dovranno approntare un altro locale per la custodia delle parti e pezzi principali degli stessi.

Gli apparecchi di accensione e le loro relative parti o pezzi di ricambio principali appena ultimati dovranno essere muniti dei prescritti contrassegni di Stato. Detti prodotti, ove non siano immediatamente estratti dalla fabbrica, previo pagamento della relativa imposta, dovranno essere introdotti nel predetto locale di custodia.

Per l'estrazione dalla fabbrica dei prodotti, come sopra muniti dei prescritti contrassegni di Stato, la ditta dovrà presentare al funzionario dell'Ufficio tecnico imposte di fabbricazione apposita richiesta scritta di estrazione in triplice esemplare, nella quale saranno indicati i prodotti da estrarre distintamente per tipo nonchè l'imposta complessiva relativa ai contrassegni di Stato applicati, allegando alla stessa la ricevuta di versamento del corrispondente importo sul conto corrente postale n. 1/630 intestato al deposito generi di monopolio di Roma.

Il funzionario dell'Ufficio tecnico imposte di fabbricazione, effettuati i riscontri di competenza, consentirà l'estrazione dei prodotti dalla fabbrica apponendo sugli esemplari della dichiarazione di estrazione l'attestazione dell'avvenuta verifica nonchè gli estremi del versamento in conto corrente dell'imposta.

Un esemplare della predetta richiesta di estrazione sarà restituito alla ditta che lo terrà a corredo del proprio registro di carico e scarico, degli altri due esemplari uno sarà trattenuto agli atti dell'Ufficio tecnico imposte di fabbricazione e l'altro, alla fine di ogni mese, verrà trasmesso alla Direzione generale dei monopoli di Stato per le successive incombenze relative alla contabilizzazione dell'imposta.

Gli apparecchi di accensione e le relative parti o pezzi di ricambio principali da destinare all'esportazione potranno essere accantonati senza l'applicazione dei prescritti contrassegni di Stato semprechè la ditta abbia preventivamente inviato all'Ufficio tecnico imposte di fabbricazione la bolletta di esportazione indicando, tra l'altro, il numero per ciascun tipo dei prodotti da esportare.

Per l'estrazione di detti prodotti il fabbricante dovrà presentare al funzionario dell'Ufficio tecnico imposte di fabbricazione addetto alla vigilanza fiscale apposita richiesta scritta di estrazione in triplice esemplare nella quale saranno riportate le stesse indicazioni di cui al precedente comma.

Il funzionario dell'Ufficio tecnico imposte di fabbricazione, effettuati i riscontri di competenza, annoterà sugli esemplari della richiesta di estrazione gli estremi della bolletta a cauzione serie *C* mod. 21 che scorterà la merce dalla fabbrica alla dogana di confine, ed apporrà l'attestazione dell'avvenuta verifica sulla richiesta stessa e sulla bolletta di esportazione che restituirà alla ditta.

Espletate le incombenze di cui sopra il funzionario consentirà la estrazione della merce in colli suggellati.

Le parti o pezzi principali da inviare ad altre fabbriche che procedono alla produzione o al semplice montaggio degli apparecchi di accensione potranno essere accantonati senza l'applicazione dei prescritti contrassegni di Stato semprechè la ditta abbia preventivamente presentato al funzionario dell'Ufficio tecnico imposte di fabbricazione addetto alla vigilanza fiscale apposita richiesta di estrazione in triplice esemplare sulla quale sarà indicato il numero per ciascun tipo delle parti o pezzi da estrarre dalla fabbrica.

Il funzionario dell'Ufficio tecnico imposte di fabbricazione effettuati i riscontri di competenza annoterà sugli esemplari della richiesta di estrazione gli estremi delle fatture di vendita ed apporrà l'attestazione della avvenuta verifica sugli esemplari della richiesta stessa.

Per le fabbriche assoggettate a vigilanza fiscale permanente la ditta ha l'obbligo di fornire gratuitamente un locale per il pernottamento del personale addetto alla vigilanza provvedendo all'attrezzatura, pulizia, illuminazione e riscaldamento del locale stesso.

Art. 12.

Norme transitorie per le licenze di fabbricazione di apparecchi di accensione

Le licenze di fabbricazione rilasciate in base a precedenti disposizioni legislative sono valide fino a quando gli interessati non si saranno muniti della licenza prevista dal decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, per il corrente anno 1971.

Gli apparecchi di accensione, le loro parti o pezzi di ricambio principali prodotti successivamente all'entrata in vigore del citato decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, dovranno essere accantonati in apposito locale di fabbrica vincolato dal competente Ufficio tecnico imposte di fabbricazione fino a quando lo stesso ufficio non provvederà alla regolarizzazione del prodotto stesso mediante applicazione dei contrassegni di Stato di cui all'art. 2 del presente decreto, previo pagamento della relativa imposta. Nel contempo lo stesso ufficio effettuerà la regolarizzazione dei suaccennati prodotti oggetto della denunzia di cui all'art. 11 del predetto decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, eventualmente ancora giacenti in fabbrica, mediante applicazione dei contrassegni in parola senza pagamento del tributo, già assolto in modo virtuale all'atto della liquidazione della denunzia medesima.

A tal fine gli Uffici tecnici imposte di fabbricazione richiederanno al più presto al deposito generi di monopolio di Roma un congruo numero di contrassegni di Stato, distintamente per ciascun tipo, presumibilmente sufficiente per effettuare la regolarizzazione dei prodotti indicati nel precedente comma.

Art. 13.

Licenza di distribuzione all'ingrosso di apparecchi di accensione

La licenza di distribuzione all'ingrosso di apparecchi di accensione e relative parti o pezzi di ricambio principali viene rilasciata dall'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato competente per territorio, su domanda dell'interessato.

La domanda deve riportare i seguenti elementi:

a) le generalità del richiedente ovvero la denominazione della ditta richiedente e chi la rappresenta;

b) domicilio del richiedente ovvero la sede della ditta;

c) l'ubicazione del magazzino ove verranno introdotti gli apparecchi di accensione ovvero le relative parti o pezzi di ricambio principali;

d) il tipo dei singoli apparecchi che si intende distribuire e la loro provenienza (di importazione o di produzione nazionale) con la indicazione della ditta produttrice nonchè, eventualmente, della ditta intermediaria fornitrice.

L'Ispettorato dei monopoli di Stato, espletata l'istruttoria di competenza con esito positivo, provvederà al rilascio della licenza di cui all'art. 3, lettera *c*), del decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, previa consegna da parte del richiedente della ricevuta di versamento del relativo diritto annuale sul conto corrente postale n. 1/630 intestato al deposito generi di monopolio di Roma. Dell'avvenuto rilascio della licenza di distribuzione all'ingrosso l'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato darà comunicazione alla propria direzione generale nonchè all'Ufficio tecnico imposte di fabbricazione ed al comando della guardia di finanza competenti, ai fini della vidimazione del registro di carico e scarico, di cui all'art. 14 del presente decreto, e dei successivi controlli.

Ogni modificazione ai dati riportati nella domanda di rilascio della licenza di distribuzione all'ingrosso dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato.

Le licenze di distribuzione all'ingrosso sono valide per l'anno di emissione e sono automaticamente rinnovate semprechè il titolare provveda al versamento del diritto annuale dovuto entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno.

Sono considerati distributori all'ingrosso agli effetti del decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, e pertanto hanno l'obbligo di munirsi della relativa licenza attenendosi alle disposizioni contenute nel presente decreto:

a) gli importatori i quali intendono esitare gli apparecchi di accensione e relative parti o pezzi di ricambio principali importati fornendo altri distributori all'ingrosso ovvero rivenditori autorizzati alla vendita al pubblico;

b) i fabbricanti di cucine, fornelli, forni e stufe a gas, automobili o di altri prodotti, nei quali gli stessi fabbricanti provvedono ad incorporare accendigas o

accendisigari, importati direttamente ovvero acquistati presso importatori o fabbriche nazionali già completi in ogni loro parte;

c) gli orafi o gioiellieri, i quali intendono rivestire apparecchi di accensione in metalli preziosi e quindi esitarli tramite rivenditori autorizzati alla vendita al pubblico.

Art. 14.

Caratteristiche del registro di carico e scarico degli apparecchi di accensione e relative parti o pezzi di ricambio principali presso i magazzini degli importatori e dei distributori all'ingrosso.

Il registro che deve essere tenuto dagli importatori e dai distributori all'ingrosso ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, dovrà contenere le seguenti indicazioni, da iscrivere giornalmente:

a) il numero, per ciascun tipo, degli apparecchi di accensione e relative parti o pezzi di ricambio principali muniti dei prescritti contrassegni di Stato, immessi nel magazzino con riferimento, rispettivamente, agli estremi della bolletta di importazione definitiva per la merce proveniente dall'estero e delle fatture di acquisto per la merce proveniente da fabbrica nazionale ovvero da importatore il quale ha già provveduto alla nazionalizzazione della merce medesima;

b) il numero, per ciascun tipo, degli apparecchi di accensione e relative parti o pezzi di ricambio principali estratti dal magazzino con riferimento agli estremi delle fatture di vendita.

Il registro di cui al precedente comma deve essere approntato dalle ditte interessate e sottoposto, prima dell'uso, alla vidimazione dell'Ufficio tecnico imposte di fabbricazione, competente per territorio, da eseguirsi con apposizione di timbro a secco e numerazione dei singoli fogli.

Il registro di carico e scarico deve essere chiuso contabilmente quando si esaurisce ed in ogni caso alla fine di ogni esercizio finanziario.

La chiusura contabile viene effettuata facendo la differenza fra il numero complessivo degli apparecchi di accensione e relative parti o pezzi di ricambio principali indicati alla precedente lettera a), che costituisce il carico, ed il numero dei corrispondenti prodotti estratti dal magazzino, indicati alla precedente lettera b), che costituisce lo scarico.

La rimanenza in magazzino come sopra determinata sarà assunta in carico nel nuovo registro vidimato dall'Ufficio tecnico imposte di fabbricazione.

I registri di carico e scarico esauriti, con la relativa documentazione, saranno conservati dagli importatori e dai distributori all'ingrosso interessati e tenuti a disposizione degli addetti alla vigilanza per un periodo di cinque anni.

Art. 15.

Modalità per l'esercizio dei controlli e della vigilanza

Le fabbriche di apparecchi di accensione e relative parti o pezzi di ricambio principali sono soggette al controllo ed alla vigilanza dell'Ufficio tecnico imposte di fabbricazione nella cui giurisdizione sono ubicate, coadiuvato dalla guardia di finanza.

I magazzini degli importatori o dei distributori all'ingrosso e gli esercizi autorizzati alla vendita di apparecchi di accensione e relative parti o pezzi di ricambio principali sono soggette al controllo ed alla vigilanza dell'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato nella cui giurisdizione sono ubicati e della guardia di finanza.

I controlli e la vigilanza anzidetti sono esplicati a mezzo di ispezioni alle fabbriche, ai magazzini ed agli esercizi nonchè di verifiche alle registrazioni ove prescritte, onde accertare che i titolari delle licenze di cui sopra si attengono alle norme che sono tenuti ad osservare.

Art. 16.

Licenza di vendita al pubblico di apparecchi di accensione

La licenza di vendita al pubblico di apparecchi di accensione e relative parti o pezzi di ricambio principali viene rilasciata dall'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato competente per territorio, su domanda dell'interessato.

La domanda deve riportare i seguenti elementi:

a) le generalità del richiedente ovvero la denominazione della ditta richiedente e chi la rappresenta;

b) il domicilio del richiedente ovvero la sede della ditta;

c) l'ubicazione dell'esercizio presso il quale si intende effettuare la vendita al pubblico degli apparecchi di accensione e delle relative parti o pezzi di ricambio principali;

d) il tipo dei prodotti di cui alla lettera c) che il richiedente intende esitare.

L'Ispettorato dei monopoli di Stato, espletata l'istruttoria di competenza con esito positivo, provvederà al rilascio della licenza di cui all'art. 3, lettera d), del decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, previa consegna da parte del richiedente della ricevuta di versamento del relativo diritto annuale sul conto corrente postale n. 1/630 intestato al deposito generi di monopolio di Roma.

Sulla licenza dovrà essere specificato il tipo ovvero i tipi di apparecchi di accensione ai quali si riferisce. Dell'avvenuto rilascio della stessa l'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato dovrà dare comunicazione al competente comando della guardia di finanza ai fini dei successivi controlli.

Ai rivenditori di generi di monopolio la licenza di vendita al pubblico di tutti i tipi di apparecchi di accensione e relative parti o pezzi di ricambio principali, viene rilasciata dal competente Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato, contestualmente con la licenza di vendita dei generi di monopolio, in esenzione dal diritto annuale, così come previsto dal citato art. 3 del decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163.

Le licenze di vendita sono valide per l'anno di emissione e sono automaticamente rinnovate sempreché il titolare provveda al versamento del diritto annuale dovuto entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno.

Sono considerati venditori al pubblico agli effetti del decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, e, pertanto, hanno l'obbligo di munirsi della relativa licenza attenendosi alle disposizioni contenute nel presente decreto:

a) gli importatori i quali intendono vendere direttamente al pubblico gli apparecchi di accensione e relative parti o pezzi di ricambio principali importati;

b) i titolari di esercizi nei quali si intendono vendere al pubblico cucine, fornelli, stufe, forni, autovetture od altri prodotti con incorporati apparecchi di accensione.

Art. 17.

Norme transitorie per le licenze di vendita al pubblico

Le licenze di vendita al pubblico rilasciate in base a precedenti disposizioni legislative sono valide fino a quando gli interessati non si saranno muniti della licenza prevista dal decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, per il corrente anno 1971.

I titolari di licenze di vendita al pubblico, ai quali erano anche assimilati, in base alle precedenti disposizioni legislative, gli importatori ed i distributori all'ingrosso, possono continuare ad esitare gli apparecchi di accensione e relative parti o pezzi di ricambio principali in loro possesso, indicati nella denuncia di cui all'art. 11 del predetto decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, privi dei contrassegni di Stato di cui all'art. 2 del presente decreto.

Gli importatori, i distributori all'ingrosso ed i rivenditori di apparecchi di accensione e relative parti o pezzi di ricambio principali dovranno denunziare al competente Ufficio tecnico imposte di fabbricazione i quantitativi distintamente per ciascun tipo dei prodotti, non muniti di contrassegno di Stato, ancora in giacenza presso i rispettivi magazzini od esercizi alla data del 31 agosto 1971. Quest'ultima denunzia dovrà essere presentata entro il 15 settembre 1971.

Ricevute le denunzie medesime gli Uffici tecnici imposte di fabbricazione provvederanno subito a richiedere al deposito generi di monopolio di Roma i contrassegni di Stato necessari per la regolarizzazione delle predette giacenze. La regolarizzazione dei prodotti sarà effettuata, entro e non oltre il 31 dicembre 1971, anche con l'ausilio dei militari della guardia di finanza, senza pagamento della corrispondente imposta già assolta in modo virtuale in sede di liquidazione della prima denunzia di giacenza, e previo raffronto delle due denunzie succitate.

Per i rivenditori di generi di monopolio alle operazioni di cui innanzi provvederà il competente Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato.

Gli Uffici tecnici imposte di fabbricazione, nella cui competenza rientrava il rilascio delle licenze di vendita ai privati esercenti in base alle disposizioni legislative precedenti, provvederanno a trasmettere, all'Ispettorato dei monopoli di Stato competente per territorio, tutti gli atti relativi alle licenze già rilasciate perchè questo ultimo ufficio possa procedere al rinnovo delle licenze medesime, ai sensi del decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, e con le modalità previste nel presente decreto, ed in particolare gli atti relativi ai privati esercenti autorizzati alla vendita degli apparecchi oggetto della riserva di cui al penultimo comma dell'art. 3 del decreto-legge succitato, ai fini dell'applicazione della norma di cui all'ultimo comma dell'art. 11 dello stesso decreto-legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 aprile 1971

Il Ministro: PRETI

(4269)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diploma originale di laurea

La dott.ssa Dionisia Francesetti, nata a Pisa il 23 agosto 1940, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Pisa l'8 febbraio 1965.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(4168)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Tenna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1971, il comune di Tenna (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4254)

Autorizzazione al comune di Nicosia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1971, il comune di Nicosia (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 550.490.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4255)

Autorizzazione al comune di Campo di Giove ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1971, il comune di Campo di Giove (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.073.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4256)

Autorizzazione al comune di Mogorella ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1971, il comune di Mogorella (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 632.382, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4257)

Autorizzazione al comune di Nuxis ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1971, il comune di Nuxis (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 407.739, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4258)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 84

Corso dei cambi del 4 maggio 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	622,33	622,25	622,28	622,33	622,25	622,30	622,30	622,33	622,33	622,25
Dollaro canadese	616,60	616,65	616,50	616,60	616,50	616,66	616,69	616,60	616,60	616,90
Franco svizzero	144,90	144,88	144,86	144,90	144,90	144,87	144,8975	144,90	144,90	144,87
Corona danese	83,02	83 —	83,02	83,02	83 —	83,05	83,01	83,02	83,02	83,05
Corona norvegese	87,285	87,27	87,32	87,285	87,30	87,28	87,285	87,285	87,28	87,27
Corona svedese	120,60	120,58	120,60	120,60	120,50	120,62	120,605	120,60	120,60	120,60
Fiorino olandese	173,225	173,22	173,22	173,225	173,20	173,21	173,235	173,225	173,22	173,20
Franco belga	12,5405	12,537	12,5425	12,5405	12,54	12,54	12,54125	12,5405	12,54	12,54
Franco francese	112,89	112,87	112,91	112,89	112,90	112,86	112,885	112,89	112,89	112,85
Lira sterlina	1504,95	1505,25	1504,50	1504,95	1504,625	1504,85	1504,80	1504,95	1504,95	1505,10
Marco germanico	171,46	171,45	171,47	171,46	171,40	171,42	171,435	171,46	171,46	171,42
Scellino austriaco	24,113	24,10	24,11	24,113	24,15	24,11	24,1110	24,113	24,11	24,10
Escudo portoghese	21,845	21,84	21,85	21,845	21,90	21,85	21,86	21,845	21,84	21,85
Peseta spagnola	8,9445	8,94	8,945	8,9445	8,95	8,94	8,945	8,9445	8,94	8,94

Media dei titoli del 4 maggio 1971

Rendita 5 % 1935	92,25
Redimibile 3,50 % 1934	99,525
» 3,50 % (Ricostruzione)	83,225
» 5 % (Ricostruzione)	94,475
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,325
» 5 % (Città di Trieste)	94,55
» 5 % (Beni esteri)	91,725
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,50
» 5,50 % » » 1968-83	92,45
» 5,50 % » » 1969-84	91,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,925
» » » 5,50 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,45
» » » 5,50 % 1977	99,775
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,05
» 5 % (» 1° aprile 1974)	96,15
» 5 % (» 1° aprile 1975)	94,45
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	94,45
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	94,15
» 5 % (» 1° aprile 1978)	94,025
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,975

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 maggio 1971

Dollaro USA	622,315
Dollaro canadese	616,645
Franco svizzero	144,899
Corona danese	83,015
Corona norvegese	87,285
Corona svedese	120,602
Fiorino olandese	173,23
Franco belga	12,541
Franco francese	112,887
Lira sterlina	1504,875
Marco germanico	171,447
Scellino austriaco	24,112
Escudo portoghese	21,852
Peseta spagnola	8,945

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento comunitario n. 1009/67 (settore zucchero) per il periodo dal 20 gennaio 1971 all'8 marzo 1971

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi in lire per 100 kg netti 20-1-71	21-1-71	dal 22-1-71 al 28-1-71	dal 29-1-71 al 1°-2-71	2-2-71	3-2-71
17.01		Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
		A. denaturati: (1) (2)						
	02	I. zuccheri bianchi	8.725,00	8.943,75	8.793,75	8.425,00	8.350,00	8.650,00
	05	II. zuccheri greggi (3)	6.481,25	6.706,25	6.556,25	6.187,50	6.112,50	6.406,25
		B. non denaturati:						
	07	I. zuccheri bianchi	8.725,00	8.943,75	8.793,75	8.425,00	8.350,00	8.650,00
		II. zuccheri greggi:						
	17	a. destinati ad essere raffinati (3) (4)	6.481,25	6.706,25	6.556,25	6.187,50	6.112,50	6.406,25
	21	b. altri (3) (5)	6.481,25	6.706,25	6.556,25	6.187,50	6.112,50	6.406,25

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi in lire per 100 kg netti 4-2-71	5-2-71	dal 6-2-71 all'8-2-71	dal 9-2-71 al 10-2-71	11-2-71	dal 12-2-71 al 16-2-71
17.01		Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
		A. denaturati: (1) (2)						
	02	I. zuccheri bianchi	8.725,00	8.793,75	8.868,75	8.943,75	9.018,75	9.093,75
	05	II. zuccheri greggi (3)	6.481,25	6.556,25	6.631,25	6.706,25	6.775,00	6.850,00
		B. non denaturati:						
	07	I. zuccheri bianchi	8.725,00	8.793,75	8.868,75	8.943,75	9.018,75	9.093,75
		II. zuccheri greggi:						
	17	a. destinati ad essere raffinati (3) (4)	6.481,25	6.556,25	6.631,25	6.706,25	6.775,00	6.850,00
	21	b. altri (3) (5)	6.481,25	6.556,25	6.631,25	6.706,25	6.775,00	6.850,00

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi in lire per 100 kg netti 17-2-71	18-2-71	dal 19 2-71 al 23-2-71	dal 24-2-71 al 25-2-71	dal 26-2-71 al 5-3-71	dal 6-3-71 all'8-3-71
17.01		Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
		A. denaturati: (1) (2)						
	02	I. zuccheri bianchi . . .	9.018,75	8.793,75	8.868,75	8.943,75	8.868,75	8.793,75
	05	II. zuccheri greggi (3) .	6.775,00	6.556,25	6.631,25	6.706,25	6.631,25	6.556,25
		B. non denaturati:						
	07	I. zuccheri bianchi	9.018,75	8.793,75	8.868,75	8.943,75	8.868,75	8.793,75
		II. zuccheri greggi:						
	17	a. destinati ad essere raffinati (3) (4) . . .	6.775,00	6.556,25	6.631,25	6.706,25	6.631,25	6.556,25
	21	b. altri (3) (5)	6.775,00	6.556,25	6.631,25	6.706,25	6.631,25	6.556,25

(1) Sono considerati come « denaturati » soltanto gli zuccheri la cui denaturazione è effettuata in conformità delle norme stabilite dagli Organi competenti delle Comunità Europee.

(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(3) Il prelievo indicato si applica ad uno zucchero greggio della qualità tipo, cioè ad uno zucchero che ha un rendimento del 92 %.

Il rendimento dello zucchero greggio è determinato mediante analisi da parte del Laboratorio Chimico Centrale delle Dogane conformemente all'articolo 1 del Regolamento C.E.E. n. 431/68.

Se il rendimento dello zucchero greggio importato, determinato come al comma precedente, differisce dal rendimento fissato per la qualità tipo, il prelievo da riscuotere per 100 chilogrammi di tale zucchero greggio è calcolato moltiplicando il prelievo applicabile allo zucchero greggio della qualità tipo per un coefficiente correttore. Il coefficiente correttore si ottiene dividendo per 92 la percentuale del rendimento dello zucchero greggio importato risultante dall'analisi.

(4) Lo zucchero greggio destinato ad essere raffinato è sottoposto all'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze per quanto riguarda la raffinazione, qualora il prelievo applicabile per lo zucchero bianco risulti superiore al prelievo applicabile allo zucchero greggio della qualità tipo.

(5) All'importazione di zucchero greggio non destinato alla raffinazione viene riscosso il prelievo applicabile allo zucchero bianco se tale prelievo risulta superiore a quello applicabile allo zucchero greggio, determinato in conformità alla precedente nota (3).

(3401)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso la prigione scuola e riformatorio giudiziario di Firenze

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177 concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la prigione scuola e riformatorio giudiziario di Firenze;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso la prigione scuola e riformatorio giudiziario di Firenze.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Firenze.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario, anche in qualità di medico di guardia, presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Firenze entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presla quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'articolo 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio primo, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539, e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) certificato di cittadinanza italiana; 3) certificato di godimento dei diritti politici; 4) certificato generale del casellario giudiziale e 5) certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1971

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1971
Registro n. 14 *Grazia e giustizia, foglio n.* 143.

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la Corte d'appello di Firenze.

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato a . . . . provincia di . . . . in via . . . . Cap. . . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso la prigione scuola e riformatorio giudiziario di Firenze indetto con decreto ministeriale 27 febbraio 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 6 maggio 1971).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno . . . . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso . . . . ;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . .

Data . . . .

Firma . . . . (7)

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuale condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(4094)

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso la casa rieducazione minorenni di Alberobello

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici della amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la casa rieducazione minorenni di Alberobello;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso la casa rieducazione minorenni di Alberobello.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Bari.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario — anche in qualità di medico di guardia — presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato, e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Bari entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dallo incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo.

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'articolo 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio primo, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) certificato di cittadinanza italiana; 3) certificato di godimento dei diritti politici; 4) certificato generale del casellario giudiziale e 5) certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1971

p. *Il Ministro:* PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1971
Registro n. 14 *Grazia e giustizia, foglio n.* 151

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la Corte d'appello di Bari.

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato a . . . . provincia di . . . . in via . . . . Cap . . . . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso la casa rieducazione minorenni di Alberobello indetto con decreto ministeriale 27 febbraio 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 6 maggio 1971).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso .

l) è iscritto all'ordine dei medici di .

Data .

(7) Firma

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione della amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(4095)

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso la casa per minorati fisici di Fossombrone

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici della amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la casa per minorati fisici di Fossombrone;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso la casa per minorati fisici di Fossombrone.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Ancona.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario — anche in qualità di medico di guardia — presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Ancona entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dallo incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 *del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269*, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo.

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'articolo 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio primo, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) *certificato di godimento dei diritti politici rilasciato* su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) certificato di cittadinanza italiana; 3) certificato di godimento dei diritti politici; 4) certificato generale del casellario giudiziale e 5) certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1971

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1971
Registro n. 14 *Grazia e giustizia, foglio n.* 145

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la Corte d'appello di Ancona.

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato a . . . . provincia di . . . . in via . . . . Cap . . . . . chiede di essere

ammesso al concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso la casa per minorati fisici di Fossombrone indetto con decreto ministeriale 27 febbraio 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 6 maggio 1971).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . il giorno . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . nell'anno . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso .

l) è iscritto all'ordine dei medici di .

Data .

(7) Firma

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione della amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(4096)

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso l'istituto osservazione minorenni di Firenze

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici della amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso l'istituto osservazione minorenni di Firenze;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso l'istituto osservazione minorenni di Firenze.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Firenze.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario — anche in qualità di medico di guardia — presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Firenze entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dallo incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo.

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico-chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'articolo 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio primo, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) certificato di cittadinanza italiana; 3) certificato di godimento dei diritti politici; 4) certificato generale del casellario giudiziale e 5) certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1971

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1971
Registro n. 14 Grazia e giustizia, foglio n. 142

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la Corte d'appello di Firenze.

Il sottoscritto . . residente oppure domiciliato a . . provincia di . in via . . Cap . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso l'istituto osservazione minorenni di Firenze indetto con decreto ministeriale 27 febbraio 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 6 maggio 1971).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . il giorno . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . nell'anno . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso .

l) è iscritto all'ordine dei medici di .

Data

(7) Firma

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione della amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(4097)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito e dei vincitori del concorso per esami a cinque posti di direttore di 3ª classe in prova nel ruolo dei direttori d'aeroporto della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile.

Nel Bollettino ufficiale n. 8 dell'agosto 1970 del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile, è stato pubblicato il decreto ministeriale datato 22 luglio 1970 di approvazione della graduatoria di merito e dei vincitori del concorso per esami a cinque posti di direttore di 3ª classe in prova nel ruolo dei direttori d'aeroporto della carriera direttiva della direzione generale predetta.

(4175)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito e dei vincitori del concorso per esami a tre posti di vice segretario tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto della Direzione generale dell'aviazione civile.

Nel Bollettino ufficiale n. 8 dell'agosto 1970 del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile, è stato pubblicato il decreto ministeriale datato 22 giugno 1970 di approvazione della graduatoria di merito e dei vincitori del concorso per esami a tre posti di vice segretario tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto della direzione generale predetta.

(4176)

REGIONI

REGIONE SICILIANA

LEGGE 1° marzo 1971, n. 3.

Variazioni al bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1970 (1° provvedimento).

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 9 *marzo* 1971)

(3524)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.